SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A

"FIERA DELL'ALTO ADRIATICO 2027"

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata *"Regione"* con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale……..……..., nato a ……., il …./…./……, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della Legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione al DDR n. …….. del …….

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata *"Società",* con sede a Mestre (Venezia), in Via delle Industrie 19/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante …….……nato a……... il …./…./……

di seguito denominate anche "Le Parti"

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 28 maggio 2026 è è stata approvata la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Fiera dell'Alto Adriatico 2027" in programma a Caorle dal 18 al 21 gennaio 2027;
- con il suddetto provvedimento è stato demandato al Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale il compimento di tutti gli atti necessari per la realizzazione delle attività del Programma Promozionale del Settore Primario anno 2026, ivi compreso l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica del D.Lgs. n. 36/2023 e, ove ne ricorrano i presupposti, l'affidamento in house alla società Veneto Innovazione S.p.A., nonché la stipula di contratti e convenzioni, previa approvazione del relativo schema con proprio provvedimento, nei limiti delle assegnazioni finanziarie disposte dal Programma stesso;
- con Decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. ……. del …….. è stato individuato come soggetto gestore delle attività di supporto tecnico ed organizzativo finalizzate a garantire la partecipazione alla manifestazione in parola la società in house Veneto Innovazione S.p.A.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Società Veneto Innovazione S.p.A. si impegna a svolgere l'attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse finalizzate alla partecipazione della Regione del Veneto a "Fiera dell'Alto Adriatico 2027".

Per la realizzazione delle predette attività, la Società, in accordo con la Direzione Turismo e Marketing Territoriale, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito dell'iniziativa.

La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto da Veneto Innovazione S.p.A. resterà in capo alla Regione del Veneto, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla società Veneto Innovazione S.p.A..

Per esigenze operative di organizzazione e coordinamento relative alla partecipazione della Regione del Veneto all'evento sopra riportato, è prevista, presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione, la presenza di un presidio da parte del personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale.

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società "in house" della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture, oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

E' riconosciuto a Veneto Innovazione S.p.A. un importo pari ad € 3.046,95 (IVA compresa) per l'attività di gestione e assistenza tecnica organizzativa finalizzata alla partecipazione della Regione del Veneto a "Fiera dell'Alto Adriatico 2027".

Articolo 2 - DURATA

Le iniziative previste nell'ambito della presente Convenzione dovranno essere portate a conclusione entro il 31 dicembre 2026, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € 40.000 (IVA compresa) che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Le eventuali economie di spesa che si dovessero verificare nell'espletamento delle procedure di affidamento servizi relative delle attività di cui all'art. 1, potranno essere utilizzate, previo accordo con la Direzione Turismo e Marketing Territoriale, per l'acquisizione di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione o per l'acquisizione di materiale promozionale.

Qualora al termine dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione, risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite alla Società, quest'ultima è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 - METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE RELATIVA AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI A VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

La Società nell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione garantisce il rispetto dei criteri determinati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto".

In particolare la Società si impegna a rispettare, in fase di esecuzione della presente Convenzione, i limiti di congruenza economica come determinati, assicurando un affidamento che risulti sia economicamente vantaggioso per la Regione sia vantaggioso per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

Articolo 5 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolti da Veneto Innovazione S.p.A. sotto la vigilanza della Direzione Turismo e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino ritardi o inadempimenti.

La Direzione Turismo e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 6 - RECESSO, INADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentano di addivenire ad altra soluzione, possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni. In ogni caso a Veneto Innovazione S.p.A. sarà riconosciuto, per le sole attività regolarmente eseguite e accettate dalla Regione sino alla data del recesso, il relativo corrispettivo.

La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quanto pattuito o alle direttive impartite; nel caso di inadempienze, la Regione intimerà a Veneto Innovazione S.p.A. di adempiere quanto necessario.

Il mancato rispetto dei termini come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l'intimazione ad eseguire nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A. autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'articolo 1456 C.C.

Articolo 7 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 8 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ' E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14/12/2010 *"Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari"*, così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 10 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.

Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 11 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 13 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C..

Articolo 14 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. …… pagine e da n. ….. articoli. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Turismo e Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

STEFANO SISTO
05-11-2026 07:33:20 CET